

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente la modificazione dell'art. 68 della legge organica patriziale
 (perdita e riacquisto del patriziato)

(dell'11 marzo 1953)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

La legge federale del 29 settembre 1952 su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera, interferisce, con alcune norme di essenziale importanza, sulla legislazione cantonale che regola la perdita e il riacquisto della qualità di patrizio.

E' noto, infatti, che la Legge organica patriziale stabilisce al suo art. 68 :

Art. 68. — La qualità di patrizio non si perde che per le seguenti cause :

- a) per la perdita della cittadinanza;
- b) per la rinuncia al patriziato.

Tale rinuncia non pregiudica ai discendenti del rinunciante.

Chi ha perduto la cittadinanza, e la recupera, recupera ipso facto il patriziato che aveva.

Orbene la nuova legge federale contiene parecchie disposizioni novatrici, in fatto di perdita e di acquisto della cittadinanza che, combinandosi con quelle del citato articolo, sono di natura da provocare risultati che debbono richiamare l'attenzione del legislatore.

L'art. 9 dispone che la donna svizzera perde la cittadinanza svizzera sposando uno straniero se essa acquista la cittadinanza del marito o la possiede già e non dichiara all'atto della pubblicazione o della celebrazione del matrimonio di voler conservare la cittadinanza svizzera. Pertanto la donna svizzera che sposa uno straniero non perde la sua nazionalità se, nei termini di legge, dichiara di volerla mantenere.

Gli art. 18 e seguenti, riprendendo l'istituto della reintegrazione già previsto dall'abrogata legge del 25 giugno 1903 sull'acquisto della cittadinanza svizzera ne allarga i concetti, prescrivendo (art. 19) che la donna che ha perso la cittadinanza svizzera per effetto del matrimonio o per inclusione nello svincolo di suo marito può essere reintegrata :

- a) se il marito è deceduto, se il matrimonio è stato dichiarato nullo o è stato sciolto per divorzio, come pure dopo una separazione dei coniugi pronunciata per un tempo indeterminato o dopo una separazione di fatto di tre anni;
- b) se, per motivi scusabili, la donna non ha fatto la dichiarazione prevista nell'articolo 9;
- c) se essa è diventata apolide.

Se una donna è reintegrata in virtù dell'articolo 19, primo capoverso, lettera a), i suoi figli minorenni possono essere compresi nella sua reintegrazione con il consenso del loro rappresentante legale, se essi risiedono nella Svizzera. Se è invece reintegrata in virtù dell'articolo 19, primo capoverso, lettera c), i suoi figli minorenni possono essere compresi nella sua reintegrazione, con il consenso del loro rappresentante legale, se sono anch'essi apolidi.

L'art. 58 delle disposizioni finali e transitorie dispone infine, che « le donne svizzere per nascita che prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno

perso la cittadinanza svizzera sposando uno straniero, la riacquistano gratuitamente, pur sussistendo il matrimonio, se ne fanno domanda al Dipartimento federale di giustizia e polizia entro il termine di un anno a contare dall'entrata in vigore della legge ».

Come è facile intuire, ove le disposizioni attuali della legge organica patriziale che riguardano la perdita e il successivo riacquisto della qualità di patrizio rimanessero immutate, ne risulterebbero conseguenze imponenti. La donna che riacquista la cittadinanza svizzera in virtù dell'art. 58, quella che pur sposando uno straniero rimane svizzera in virtù dell'art. 9, quella che diventando apolide viene reintegrata, riacquisterebbero o manterrebbero la qualità di patrizio con tutti i molteplici diritti che ne derivano: si avrebbero così dei fuochi che per la loro composizione sono di fatto stranieri, essendone straniero il capo, ma che vengono ad inserirsi, per la presenza di una donna patrizia, nel corpo della istituzione più antica e più schiettamente ticinese. Non crediamo che tale conseguenza possa essere accettata. Per quanto possa apparire duro, escludere dal patriziato la donna che malgrado il suo matrimonio con uno straniero ridiventa o rimane svizzera, crediamo che la logica giuridica che regge l'istituto del patriziato lo imponga.

Come la giurisprudenza l'ha affermato « l'istituto del patriziato secondo il nostro diritto amministrativo non tanto considera l'individuo, quanto il fuoco o la famiglia; non si è patrizi per sé, quanto per il fatto che si appartiene ad un fuoco o famiglia patrizia; il fuoco o famiglia, non il singolo patrizio, forma l'unità patriziale nell'esercizio del diritto patriziale » (Decisione della Commissione dell'Amministrativo 1. febbraio 1926 nella vertenza Peduzzi / Patriziato di Chiggiogna).

Se è vero che il principio dell'unità della famiglia, dal profilo della nazionalità, è stato rotto dalla legge federale con gli art. 9 e 58, non ne scende tuttavia la conseguenza che debba essere abbandonato in materia patriziale: ma piuttosto la contraria conseguenza, ove non si voglia snaturare l'istituto patriziale.

Movendo da siffatte considerazioni, riteniamo che l'art. 68 della Legge organica patriziale debba essere riveduto. Nessuna norma di diritto federale lo impedisce: i Cantoni possono dettare sovranamente le discipline degli istituti che attengono al loro diritto pubblico (art. 69 C.C.S.). Il patriziato ticinese costituisce, a non averne dubbio, una corporazione di diritto pubblico (art. 35 - LACCS). E d'altronde anche la nuova legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera, al suo art. 40 dispone che le persone reintegrate hanno gli stessi diritti degli altri cittadini del Comune « ma non il godimento dei beni patriziali o cooperativi, salvo che la legislazione cantonale non disponga diversamente », e ciò in consonanza con l'art. 44 della Costituzione federale. Una modifica delle disposizioni in vigore circa la perdita e il riacquisto della qualità di patrizio deve, per le considerazioni esposte, tener fermo al principio, secondo cui il fuoco rappresenta l'elemento costitutivo del patriziato.

Pertanto alla donna svizzera di nascita che aveva perso la cittadinanza e la riacquista, come quella che pur sposando uno straniero la mantiene, non può essere riconosciuta la qualità di patrizio, fino a quando il matrimonio con uno straniero non sia sciolto, fino a quando cioè il capo del fuoco cui essa appartiene è straniero. Non è opportuno spingere oltre il principio nel senso di una maggior rigidità, anche per il fatto che oramai la giurisprudenza amministrativa, nell'ambito della legge abrogata del 25 giugno 1903 ha costantemente ammesso che la donna reintegrata nella cittadinanza svizzera recupera la qualità di patrizio; e ciò appunto nel rispetto del principio secondo cui il fuoco non l'individuo costituisce l'entità fondamentale al patriziato.

Abbiamo invece ritenuto di staccarci dalla giurisprudenza la quale ha stabilito (decisione citata della Commissione dell'Amministrativo) che anche i figli minorenni reintegrati con la madre acquistano la qualità di patrizio. Abbiamo

accolto, su questo punto, una vecchia e insistente rivendicazione dell'Alleanza patriziale ticinese la quale allega che il riacquisto del patriziato da parte della donna reintegrata costituisce un beneficio di indole personale, che deve essere limitato alle donne che già erano patrizie e che vengono ripristinate nei loro diritti e non può estendersi a figli nati da padre straniero: urtante era ed è ritenuto il fatto che, con l'ammissione dei figli, vengono ad introdursi nei nostri patriziati delle parentele di accento esotico. Oltre a queste ragioni, un'altra assai grave ci ha spinto a escludere i figli della donna reintegrata dal riacquisto del patriziato. Se il beneficio fosse mantenuto ne deriverebbe una grave disparità di trattamento: infatti mentre i figli minorenni di donna reintegrata riacquistano il patriziato, i figli di donna rimasta svizzera malgrado il matrimonio con uno straniero non avrebbero tale possibilità, in quanto essi, per acquistare la nazionalità svizzera dovrebbero far capo alla naturalizzazione agevolata. Si verrebbe pertanto a trattare più duramente i figli di chi non ha mai perso la nostra cittadinanza.

Nell'ambito della riforma generale della legge sui patriziati, il problema che riguarda i minorenni che fruiscono della naturalizzazione agevolata e i minorenni la cui madre è reintegrata dovrà essere ripreso e approfondito. La soluzione potrebbe andare in due sensi diversi: o facilitare ad essi l'acquisto della qualità di patrizio ad opera dell'assemblea patriziale; o metterli al beneficio di tale qualità *ex lege*, qualora ricorrono circostanze ben precisate.

Per attuare le soluzioni illustrate, abbiamo elaborato un progetto di decreto legislativo che modifica l'art. 68 LOP sulle cause di perdita della qualità di patrizio e inserisce un nuovo art. 68 bis che disciplina il riacquisto di tale qualità.

Abbiamo, nel primo articolo, oltre alle due cause di perdita già contemplate, (la perdita della cittadinanza e rinuncia al patriziato) introdotto un terzo motivo, quello del matrimonio con uno straniero, anche se la donna patrizia conserva la nazionalità svizzera. Si parerà così alle conseguenze dell'art. 9 della nuova legge federale. Abbiamo ritenuto opportuno, dal momento che la occasione si presentava propizia, di precisare, che allorché l'art. 68 parla di cittadinanza, si deve intendere la «cittadinanza comunale». La giurisprudenza ha già ritenuto (Decisione della Commissione dell'Amministrativo 4 novembre 1948 su ricorso Morisoli) che la nozione della cittadinanza contenuta nel dispositivo in esame «non può logicamente riferirsi che alla cittadinanza comunale»; ne è opportuno, per ragioni molteplici, dipartirsi da tale interpretazione.

Non ignoriamo certo che, in un limitato numero di casi, il consolidamento di questo principio può dar luogo, a situazione che, sotto il profilo della concezione generale cui è subordinata l'esistenza del fuoco, taluno può ritenere non soddisfacenti. Tale è notevolmente il caso della donna patrizia che sposa un cittadino non patrizio, ma attinente dello stesso suo Comune di origine: non avendo perso la «cittadinanza comunale» col matrimonio essa non perde neppure il patriziato. Per quanto criticabile questo risultato non ci sembra possa venir facilmente eliminato, ove si tenga fermo al fondamento storico del patriziato che attuava una identità tra la qualità di patrizio e quello di cittadino.

Più complessa si presenta la redazione delle norme che regolano il riacquisto della qualità di patrizio.

L'antico nostro legislatore, prevedendone la possibilità, poteva limitarsi a stabilire che «chi ha perduto la cittadinanza e la ricupera, ricupera *ipso facto* il patriziato che aveva». Si trattava allora di rimediare ad una situazione duramente sentita, quella di coloro che, spinti dal blocco austriaco, avevano rinunciato alla cittadinanza ticinese. Già il Consiglio di Stato aveva adottato la massima che tali rinunce dovevano «considerarsi come nulle e non avvenute, perchè fatte sotto l'influenza di forza maggiore» (Messaggio gov. 22 maggio 1857 sul progetto di riforma della legge patriziale). La legge la volle consacrare per quei casi e «per prevenire future questioni».

Oggi il riacquisto della cittadinanza è concetto giuridico legato a fatti notevolmente più complessi i quali già trovarono una loro sanzione nella legge federale citata del 25 giugno 1903 e, più spiccatamente nella nuova legge federale del 29 settembre 1952.

Tenuto fermo al principio secondo cui chi riacquista la cittadinanza ricupera *ex lege* la qualità di patrizio, abbiamo dettato norme particolari per i seguenti casi:

- a) per la donna svizzera patrizia per nascita che ha perso il patriziato a seguito del matrimonio con uno straniero (art. 68 lett. b) del disegno di decreto legislativo);
- b) per la donna che avendo perso la cittadinanza a seguito di matrimonio sotto l'imperio della legislazione precedente alla legge federale del 29 settembre 1952, la riacquista in virtù dell'art. 58 di detta legge;
- c) per la donna che riacquista la cittadinanza per reintegrazione.

In tutti questi casi la donna riacquista *ex lege* la qualità di patrizio, se il matrimonio è stato sciolto per morte, per dichiarazione di nullità o per divorzio o se è stata pronunciata una separazione dei coniugi per tempo indeterminato.

Se non c'inganniamo, le soluzioni proposte tengono calcolo dei principi informativi del patriziato. Esse consentono anche un ragionevole allargamento del numero dei patrizi, ad ovviare il pericolo che già si profila preoccupante per cui, questo antico istituto, che se oggi persegue scopi patrimoniali è tuttavia integrante della nostra compaginazione democratica, impoverendosi di cittadini che ne sono partecipi smarrisca le sue ragioni di vita. Certo il problema è lontano dall'essere esaurito dalla riforma proposta che ha lo scopo di parare alle conseguenze della nuova legislazione federale: esso resta assillante e dovrà trovare una soluzione adeguata nel quadro della riforma complessiva della legge organica patriziale. Sorgerà allora — oltre il problema di norme più generose che facilitino l'acquisto del Patriziato per decisione dell'assemblea — lo spinoso problema della possibilità di recupero del Patriziato da parte di quelle donne patrizie che l'hanno perso a seguito di matrimonio con cittadini ticinesi o confederati non patrizi. Mentre una patrizia che ha sposato uno straniero recupera il diritto al patriziato nel caso di scioglimento del matrimonio, la patrizia che sposa un ticinese o un confederato non lo riacquista, pur trovandosi nelle stesse circostanze. Tale situazione viene considerata come ingiusta e ingiustificata. Ma il problema è arduo: se fosse risolto, ammettendo anche per simile categoria il ripristino del patriziato (e, necessariamente, anche per i figli minorenni) avremmo un ingente numero di persone che hanno qualità di patrizio, senza pertanto avere l'attinenza del Comune ove il patriziato vive e opera. Ciò già accade in qualche caso; ad esempio, in base agli art. 21 e segg. della LOP il patriziato venga accordato a individuo o famiglia non attinente del Comune. Ma si tratta di casi limitati. In ogni modo il problema è aperto e dovrà, un giorno, trovare la sua definizione.

Per il momento vi invitiamo a voler dare il Vostro assenso sollecito al disegno legislativo che Vi alleghiamo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Celio

Il Cons. Segr. di Stato:
Canevascini

Disegno di

LEGGE
che modifica l'art. 68 della legge organica patriziale
(perdita e riacquisto del patriziato)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

d e c r e t a :

Art. 1. — L'art. 68 della Legge organica patriziale del 23 maggio 1857 è abrogato e sostituito dai seguenti :

Art. 68. La qualità di patrizio si perde per le seguenti cause :

- a) per la perdita della cittadinanza comunale ;
- b) per il matrimonio con uno straniero, anche se la donna patrizia conserva la nazionalità svizzera ;
Tale rinuncia non pregiudica i discendenti del rinunciante.

Art. 68 bis. Chi ha perduto la cittadinanza e la recupera, riacquista ipso facto il patriziato che aveva, riservate le norme che seguono.

La donna svizzera per nascita che ha perso la qualità di patrizio a seguito del matrimonio con uno straniero ;

o che ha riacquistato la cittadinanza in virtù dell'art. 58 della Legge federale del 29 settembre 1952 su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera ;

o che ha riacquistato la cittadinanza per reintegrazione ;
ricupera la qualità di patrizio solo se il marito è deceduto o se il matrimonio è stato dichiarato nullo o è stato sciolto per divorzio o se è stata dichiarata la separazione dei coniugi per tempo indeterminato. Il riacquisto della qualità di patrizio non si estende, in questi casi, ai figli.

Art. 2. — L'art. 68 bis della Legge organica patriziale (D.L. 7 novembre 1932) riceve la numerazione: Art. 68 ter.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al 1. gennaio 1953.

